



LEGAMBIENTE

Roma, 1 luglio 2014

Ai Senatori delle Commissioni riunite
Ambiente e Industria
Senato della Repubblica

Osservazioni su

DISEGNO DI LEGGE N. 1541, CONCERNENTE LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91

CAPO 1 – DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

Legambiente apprezza l'intento di voler sostenere con incentivi le imprese del settore primario, l'occupazione giovanile in agricoltura, il made in Italy. Inoltre, apprezza particolarmente le misure che si intendono adottare per contrastare e reprimere la coltivazione di prodotti OGM, anche se non è chiaro il perché tali norme siano inseriti nell'art. 4 dedicato alla mozzarella di bufala campana.

Si propone:

1) al fine di tutelare al meglio la mozzarella di bufala DOP, di aggiungere all'art. 4, comma 1 "Lo spazio comprende le aree dedicate allo stoccaggio temporaneo del latte, alle attrezzature per la trasformazione in mozzarella di bufala DOP e allo stoccaggio delle mozzarelle e dei prodotti finiti in attesa di spedizione."

2) al fine di sostenere i piccoli allevatori di collina e montagna, di aggiungere un nuovo articolo per specificare le norme in materia *di igiene e autorizzazioni per le piccole aziende agrozootecniche di collina e di montagna*

"1. Al fine di adattare le norme igienico-ambientali alle effettive dimensioni e problematiche delle imprese *"anche a tutela delle produzioni locali"* (DG(SANCO)/2010-6150 - MR FINAL) e sostenere in tal modo la permanenza sui territori montani e collinari delle piccole aziende agrozootecniche, i Ministeri dell'Agricoltura, dell'Ambiente e della Salute provvedono di concerto, entro 90 giorni dal presente decreto, a emanare un Regolamento specifico per la piccole aziende di collina e montagna che definisce:

- i criteri obbligatori per rientrare nella categoria di 'piccola azienda di collina o di montagna';

- le norme specifiche in materia di igiene relative alle strutture e ai processi di lavorazione di prodotti destinati ai mercati locali: vendita diretta, piccoli esercizi commerciali locali, mercati di filiera corta;
2. Le piccole aziende zootecniche di collina e montagna, così come definite dal Regolamento di cui al comma 1 e sulla base dei criteri igienico-sanitari in esso definiti, sono autorizzate:
- alla trasformazione di prodotti a latte crudo;
 - alla macellazione, vendita diretta e somministrazione carni in azienda”.

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI PER L’EFFICACIA DELL’AZIONE PUBBLICA DI TUTELA AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL’APPARTENENZA ALL’UNIONE EUROPEA

Articolo. 9 - (Interventi urgenti per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici)

E’ condivisibile che si investa nell’efficienza energetica dell’edilizia scolastica pubblica sia per i risultati in termini di risparmio di energia sia per il valore educativo di tali azioni. Ciò che non è chiaro è la motivazione per cui il fondo rotativo debba finanziare fondi di investimenti chiusi (comma 4.). Oltre il percorso contorto, si consideri che tali fondi finora si sono mostrati inefficaci nell’obiettivo di qualificare gli edifici scolastici. Si propone pertanto di eliminare il comma 4.

Articolo 10 - Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all’agricoltura

1) E’ positivo uscire dalla gestione commissariale ma le autorità di distretto sono i soggetti preposti per garantire una gestione a scala di bacino, sicuramente più utile ed efficace per la mitigazione del rischio. Infatti, al di là del giusto obiettivo di risolvere i commissariamenti, il passaggio dai commissari straordinari direttamente ai presidenti regionali per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico rischia di far passare dalla logica di pianificazione integrata a scala di bacino per la gestione del rischio idrogeologico, prevista dalla normativa nazionale ed europea, ad una che risponde invece ai soli confini amministrativi. Per questo occorre definire con maggiore chiarezza il ruolo, le competenze e la composizione delle Autorità di Bacino Distrettuali, avviando urgentemente la loro costituzione, dotandole di adeguate risorse umane e finanziarie e garantire il coordinamento a scala di bacino nell’ambito della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Si propone il seguente emendamento:

Dopo il comma 11 inserire il comma 11 bis riprendendo quanto disposto dall’articolo 22 (*Norme in materia di Autorità di bacino*) del collegato ambientale (*Disposizioni in materia ambientale per*

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) per l'istituzione formale delle Autorità di distretto.

1) Occorre avviare la riforma del settore idrico prevedendo nuove regole di partecipazione attiva, con strumenti di condivisione e luoghi di consultazione con il pubblico, come previsto anche dalla direttiva europea 2000/60. Una partecipazione che passi attraverso l'istituzione di strumenti veri e contesti reali di partecipazione fin dalle prime fasi della pianificazione e non formali richieste di osservazioni su piani già chiusi e redatti. Un esempio in questo senso viene dalle sempre più diffuse esperienze di Contratti di fiume e di lago in Italia, dove la partecipazione reale e concreta delle comunità locali e di tutti i soggetti interessati diventa lo strumento cardine per svolgere una buona politica di tutela e sviluppo del territorio e dei corpi idrici. A questo proposito il 28 febbraio scorso si è costituito presso il Ministero dell'Ambiente un Gruppo di lavoro in rappresentanza del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, al quale parteciperanno oltre allo stesso Ministero dell'Ambiente, ISPRA, Regione Piemonte, Regione Lombardia, CIRF, Legambiente, Coordinamento A21 ed il Coordinatore del Tavolo Nazionale. L'obiettivo è quello di promuovere il Contratto di fiume come strumento di partecipazione negoziata riconosciuto e valido per l'attuazione di politiche locali volte al conseguimento degli obiettivi delle direttive europee sulla qualità delle acque (2000/60) e sul rischio alluvioni (2007/60).

Si propone il seguente emendamento:

Dopo il comma 11bis Inserire il comma 11ter:

“dopo l'articolo 68 del d.lgs. 152/2006 inserire l'articolo 68 bis. Contratti di fiume e di lago - I contratti di fiume concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategico negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.”

Articolo 11. Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, nonché parametri di verifica per gli impianti termici civili

1) **Comma 4.** Comprendiamo che la situazione di emergenza createsi nel Parco delle Cinque Terre abbia bisogno di una soluzione straordinaria e che il Ministero dell'Ambiente si faccia carico della nomina del Direttore del Parco. Si ritiene però che la migliore modalità per la nomina dei Direttori degli Enti Parco, da estendere a tutti i Parchi nazionali, venga effettuata dal Consiglio Direttivo sulla base di una terna proposta dai Presidenti degli Enti Parco, individuata attraverso un bando a evidenza pubblica. Al Ministero spetta il compito di individuare i criteri per definire il profilo di direttore che serve a ogni singolo parco, per rispondere alle specifiche esigenze di ogni area naturale protetta.

2) **Comma 5.** Si prevede un'ulteriore proroga per lo smaltimento delle sostanze ozono lesive contenute nei sistemi antincendio, che si aggiunge ai sei mesi già previsti dal decreto del settembre 2013, il quale arrivava in ritardo rispetto al regolamento europeo. Su questo purtroppo la proroga risponde al forte ritardo causato dalla totale mancanza di interventi e di applicazione di quanto previsto dalle attuali normative. Per questo ci auguriamo che, oltre la proroga dei termini, vengano previsti con successive disposizioni normative, adeguati strumenti (a partire da agevolazioni fiscali e misure di incentivazione economica) per favorire la sostituzione e il corretto recupero delle

sostanze ozono lesive presenti ancora negli impianti antincendio e di refrigerazione di uffici pubblici, aziende, etc...

3) Si propone di inserire due nuovi commi, il **12bis** e il **12ter**, al fine di rafforzare e rendere maggiormente efficienti, a costo zero, le misure urgenti per la protezione di specie animali. Con il comma 12bis si equiparano le funzioni svolte dalla vigilanza volontaria per le attività zoofile a quelle per la tutela della fauna selvatica. Ciò semplifica inoltre il rilascio dei decreti da parte delle Prefetture e le attività di controllo che le Questure pongono in essere. Con il comma 12ter si rafforza un effettivo contrasto al bracconaggio ed alle attività a danno del patrimonio indisponibile dello stato reintegrando, per le fattispecie individuate quali reati, una maggiore azione deterrente. Oggi l'uccisione di un orso, specie gravemente minacciate, è sanzionata con meno vigore del furto di una mela.

Si propone il seguente emendamento: All'articolo 11 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 sono aggiunti i seguenti due commi:

12bis. All'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773» sono sostituite dalle seguenti: «guardia particolare giurata ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale.»

12ter. All'articolo 30, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole «Nei casi di cui al comma 1» la parola «non» è soppressa.

Articolo 13. Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare

1) **Comma 1, punto 3.** Si condivide l'impostazione dell'articolo con l'obiettivo di accelerare le bonifiche. Di fatto si prevedono semplificazioni solo sulla bonifica dei suoli (non riguarda le falde su cui invece rimane l'attuale quadro normativo, dove la determinazione degli inquinanti e la successiva bonifica è molto più complesso da affrontare e quindi richiede anche procedure differenti). Rimane la possibilità e la facoltà per il controllore pubblico di evitare che vengano omessi dati, inquinanti o territori potenzialmente contaminati da parte degli interventi di bonifica a carico del privato. La differenza è che invece di farlo prima, come previsto dall'attuale normativa, sarà fatto dopo l'intervento di bonifica. Tale proposta nasce dalla situazione in cui ci troviamo oggi, che Legambiente ha più volte criticato, con giganteschi piani di caratterizzazione, costosissimi e a volte inutilmente meticolosi, che però non hanno portato quasi mai a interventi di bonifica visti i tempi estremamente dilatati che intercorrono dall'indagine conoscitiva al risanamento. Con la norma del dl 91 nel giro di 12-18 mesi si farebbero gli interventi e trascorsi questi sarà possibile verificare se sono sufficienti quelli realizzati o se ne occorrono altri, con una velocizzazione nelle attività di bonifica che nel frattempo partono.

Il problema principale che rinveniamo sta nella procedura di silenzio-assenso (anche se a volte il ritardo delle amministrazioni nelle risposte è una delle cause di ritardo degli interventi). Visto il tema così delicato e le difficoltà operative in cui versano alcune Arpa, si propone di eliminare la regola del silenzio-assenso e parallelamente procedere ad un reale rafforzamento del sistema dei controlli ambientali pubblici. In tal senso sarebbe estremamente importante inserire nel decreto legge quanto previsto dal disegno di legge Bratti-Realacci-De Rosa (N. 68-110-1945), già

approvato dalla Camera e ora al vaglio del Senato, per dare rafforzare il sistema dei controlli a fronte di uno snellimento delle procedure.

2) **Comma 5, lettera b), punto 1.** A livello nazionale è quanto mai opportuno avviare un processo di bonifica ambientale per tutte le aree militari contaminate a partire dalla Sardegna, ma anche nel resto d'Italia, quali ad esempio le aree militari all'interno dei siti contaminati di interesse nazionale o regionale, come Taranto o La Maddalena o il poligono di Quirra, la cui contaminazione è stata accertata da diversi studi e indagini condotte negli anni. Ma al tempo stesso occorre considerare che ci sono molte aree oggi destinate a servitù militari che comprendono anche siti naturali protetti e della rete Natura 2000. Per tali aree non direttamente interessate dalle esercitazioni o in cui non sorgono depositi, non ci sembra opportuno né giustificato far riferimento ai valori limite previsti per le zone industriali, più elevati rispetto a quelli previsti invece per le aree residenziali o a verde. Così come riportato, il testo avrebbe inoltre come conseguenza la tendenza a non svincolare tali aree, altrimenti sarebbero soggette a obiettivi di bonifica più stringenti, impedendo l'auspicata restituzione ai territori e alla Comunità che ancora oggi le ospitano. Per questo l'emendamento specifica in maniera più dettagliata le aree a cui applicare le disposizioni previste dall'articolo proposto.

Si propone il seguente emendamento:

All'articolo 13, comma 5 lettera b, ovvero al comma 1 dell'articolo 241bis inserire dopo le parole "difesa nazionale" le parole "ad esclusione delle aree su cui non insistono arsenali o aree dedicate allo sgancio o all'esplosioni di materiale bellico".

3) **Comma 5, lettera b), punto 7.** La concentrazione di solidi sospesi totali influisce in modo evidente sulla qualità dei corpi idrici superficiali (mari, fiumi, laghi). Prevedere una deroga per gli impianti industriali caratterizzati da reflui con concentrazioni elevate di solidi sospesi totali, contraddice la necessità di raggiungere l'obiettivo, previsto dalla Direttiva Europea quadro sulle acque 2000/60, di qualità dei corpi idrici. Ciò esporrebbe l'Italia al rischio di una condanna da parte della Corte di Giustizia europea nell'ambito della procedura d'infrazione già avviata per l'inosservanza della suddetta Direttiva.

Si propone il seguente emendamento:

Eliminare all'articolo 13, comma 5, lettera b, ovvero il comma 7 dell'art. 241-bis

Articolo 14. Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti. Smaltimento rifiuti nella Regione Campania – Sentenza 4 marzo 2010 – C 27/2010

Si propone di eliminare i commi relativi al progetto di costruzione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti nella Provincia di Salerno. Il combinato disposto delle azioni di raccolta differenziata messe in atto (attualmente la percentuale di raccolta differenziata è superiore a quella della Regione Toscana) e le azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti rendono inutile la costruzione di un tale impianto industriale in aggiunta a quello già funzionante di Acerra.

Articolo 16. Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/E1TE1 - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI

Uno dei punti dirimenti richiesti dalla Commissione Europea nella procedura d'infrazione 2014/2006 è l'attivazione di un'aggiornata banca dati anagrafica dei richiami vivi presenti nel territorio italiano, tra l'altro già avviata nella Regione Lombardia. Tale azione deve essere realizzata in modo omogeneo in tutte le regioni che hanno una popolazione di richiami vivi concessi ai cacciatori ed, analogamente a quanto previsto per l'anagrafe canina, l'onere dovrà essere a carico del proprietario e in modo tale che la condizione "rigidamente controllata" richiesta dalla Commissione sia inequivocabilmente rispettata.

Si propone il seguente emendamento:

All'articolo 16 comma 1, lettera c) del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il cacciatore che possiede richiami vivi è obbligato alla tempestiva iscrizione di ciascun richiamo presso apposita Anagrafe animale regionale che identifichi i singoli richiami, anche tramite analisi genetica, e a segnalarne tempestivamente ogni variazione, come in caso di morte, fuga o cessione a qualsiasi titolo del richiamo vivo. La mancata iscrizione e/o comunicazione di variazione comporta la sanzione prevista all'art. 30, comma 1, lettera l) della presente legge.»

CAPO III - DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

Articolo 23. Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione

L'articolo propone di ridurre le bollette elettriche a favore dei clienti con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi da quelli residenziali e dall'illuminazione pubblica, attraverso esenzioni dalle accise che dovranno essere definite attraverso provvedimenti emanati dall'Autorità per l'energia.

Errori

1) L'obiettivo di ridurre del 10% le bollette delle PMI alla base del provvedimento non viene raggiunto e risulta inadeguato ai fini del rilancio della competitività delle stesse. Solo una parte limitata delle imprese beneficerà infatti dello sconto in bolletta, come dimostrato da uno studio della CGIA di Mestre (solo il 15% delle PMI rientra nell'ambito proposto dal Governo, lasciando fuori oltre 4 milioni di piccole imprese) e, in ogni caso, risente di un'analisi sbagliata rispetto al peso che la componente consumi elettrici pesa rispetto alle bollette. Come dimostrano i dati ANIE solo una parte limitata delle imprese ha un problema reale legato al prezzo dell'elettricità (il 3,8% delle imprese ha un costo per l'energia elettrica che supera il 3% del fatturato aziendale. Per il 19,2% incide per meno dello 0,1% e per un altro 50% non arriva allo 0,5% dei ricavi) e dunque è per

queste che occorre individuare interventi specifici capaci di spingere l'innovazione, incentivando gli interventi di efficienza energetica che producono riduzioni strutturali nei consumi

2) L'intervento è oltretutto sbagliato nel merito, perché individua un'ulteriore categoria di utenti esonerati da una parte delle accise. Già oggi sono previsti sussidi per le aziende cosiddette "energivore", a cui spetta uno sconto pari a circa 600 milioni di euro l'anno sugli oneri generali di sistema. Inoltre per le aziende con consumi superiori ai 7 GWh esiste un ulteriore sussidio, chiamato "servizio di interrompibilità", (ossia un servizio reso dagli utilizzatori finali di energia elettrica al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed evitare black-out) che nel 2012 è costato agli utenti finali oltre 500 milioni di euro, a cui si aggiungono 2,1 milioni per l'interrompibilità di emergenza e 179 milioni per la riduzione istantanea nelle isole maggiori. La conseguenza di questo modo di procedere sarà di avere interventi di riduzione delle bollette solo per alcune categorie e senza alcuna chiara politica di spinta alla riduzione dei consumi attraverso interventi strutturali di efficienza energetica.

Proposta alternativa

1) L'abolizione di tutte le esenzioni alle accise sui prodotti energetici e rimodulazione, a parità di aliquota media, con una componente proporzionale al contenuto energetico e una proporzionale alle emissioni climalteranti. Modificare e anticipare, attraverso il Decreto, l'intervento già previsto dalla delega fiscale¹.

2) Aiutare le PMI a ridurre la spesa energetica promuovendo autoproduzione e efficienza energetica. In primo luogo elevando fino a 5MW la possibilità di accedere al meccanismo di scambio sul posto dell'energia elettrica per gli impianti da fonti rinnovabili e in cogenerazione ad alto rendimento, come alternativa agli incentivi. In secondo luogo, introducendo la possibilità per l'energia termica ed elettrica prodotta da impianti da fonti rinnovabili fino a 5 MW e in cogenerazione ad alto rendimento, che non beneficiano di incentivi, di poter essere venduta attraverso contratti di vendita diretta a soci di cooperative o attraverso Esco, tra privati o a utenze condominiali sulla base di accordi bilaterali nel rispetto delle condizioni di sicurezza e stabilità del servizio e che possa essere distribuita attraverso reti di distribuzione private o utilizzando le reti di distribuzione esistenti.

Articolo 24. Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo

La norma prevede l'introduzione di corrispettivi, a copertura degli oneri generali di sistema per l'energia consumata e non prelevata dalla rete, distinguendo tra reti interne di utenza e sistemi interni di utenza, entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 pari al 5% rispetto ai corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. Per i sistemi interni di utenza entrati in funzione successivamente a tale data, il corrispettivo pari al 5% potrà essere aggiornato, e dunque aumentato, "al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri" con Decreti del Ministero dello sviluppo economico.

¹ Si veda "Basta incentivi al consumo di risorse ambientali", manifesto di Legambiente e Radicali italiani.

Errori

1) La norma opera una discriminazione nel corrispettivo tra impianti entrati in funzione a partire dal 2015. Questa differenza può avere una sola spiegazione legata alle pressioni esercitate da RIU e SEU in funzione per le raffinerie, centrali termoelettriche, stabilimenti industriali. La dimensione degli interessi in gioco si può comprendere citando proprio l'allora Amministratore Delegato di Enel Fulvio Conti, che nel 2013, denunciò una elusione di tassazione per queste reti pari a 2 miliardi di Euro. Ci si chiede per quale motivo, non essendovi differenza nell'autoconsumo che produrranno nei prossimi anni, si differenzia il corrispettivo.

2) Al contrario che per le esistenti Seu e Riu (costituite da centrali da fonti fossili), per i nuovi sistemi efficienti di utenza (che saranno proposti soprattutto da impianti da fonti rinnovabili) la tassazione potrà aumentare nei prossimi anni. Una indicazione di questo tipo lascia enorme incertezza negli investimenti, senza dimenticare che si è ancora in attesa (dal 2011) della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica che stabilisca i criteri e le condizioni per di funzionamento delle nuove Riu.

3) La norma riguarderà anche pannelli solari di piccola taglia installati dalle famiglie in autoproduzione, che saranno soggette al contributo (superiore a quello pagato da una raffineria!) e che dovranno attrezzarsi per misurare e comunicare l'energia autoconsumata.

Proposta alternativa:

1) Distinguere, come in Germania, i corrispettivi a copertura degli oneri di sistema in funzione della potenza installata e tra impianti da fonti rinnovabili e da fonti fossili, considerato l'inquinamento generato.

2) Nessun contributo dovrà essere previsto per impianti di potenza fino a 10kW per esonerare famiglie e piccole imprese, come accade in Germania.

3) Nessuna discriminazione per il contributo dovuto deve essere prevista tra Seu e Riu già in funzione e nuovi.

4) Va diversificato il contributo, del 10% per gli impianti da fonti rinnovabili e del 20% per gli impianti che utilizzano fonti fossili.

5) Considerato che si aumenta il contributo, va eliminata la possibilità di apportare ulteriori aumenti nei prossimi anni con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 26. Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici

La norma prevede un intervento retroattivo sulle tariffe incentivanti per l'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici di potenza installata superiore a 200kW riducendole attraverso una spalmatura su un arco di tempo più lungo o una riduzione dell'8%.

Errori

1) L'intervento retroattivo manda un messaggio negativo per gli investimenti in un settore che negli ultimi due anni ha subito la cancellazione del sistema di incentivi in conto energia e diversi interventi di tassazione.

2) L'incertezza e la poca credibilità delle cifre comunicate per questi interventi le quali continuano a variare tra i 300 e i 700milioni di Euro.

Proposta alternativa:

1) Eliminare tale Articolo.

2) Sostituire gli interventi di riduzione delle bollette delle PMI e del gettito attraverso le proposte alternative presentate agli articoli 24 e 25.